

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15661 Anno 2020

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: CRISCUOLO MAURO

Data pubblicazione: 23/07/2020

ORDINANZA

sul ricorso 7602-2018 proposto da:

C [REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato LUCIO
NICOLAIS, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO
CECHELLA giusta procura in calce al ricorso;

X

- ricorrente -

contro

N [REDACTED], domiciliati in ROMA
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentati
e difesi dall'avvocato ANTONELLA VERITTI giusta procura in
calce al controricorso;

- controricorrenti -

nonchè contro

[REDACTED]

- intimata -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1530
20

██████████ si costituiva contestando e chiedendo il rigetto di tutte le richieste attoree. Deduceva che con il primo testamento la Cianchi non aveva nominato alcun erede universale, ma aveva disposto del suo patrimonio esclusivamente attraverso legati, individuando i beni in modo specifico e dividendoli tra diverse persone. Inoltre eccepiva che il denaro era assente nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione e, pertanto, egli non era tenuto a pagare i legati ai sensi dell'art. 654 c.c.

Si costituiva altresì ██████████ eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stata nominata erede, e dunque non essendo obbligata a pagare i legati contenuti nel precedente testamento.

A seguito di istruzione documentale, il Tribunale di Pisa con sentenza n. 680/2011, rigettava le domande attoree ritenendo che il testamento del 2005 avesse revocato quello precedente. Secondo il Tribunale la defunta aveva istituito eredi *ex re certa* i soggetti indicati ai sensi dell'art. 588, c.c., ragion per cui l'istituzione di un erede universale doveva considerarsi come il superamento delle volontà espresse nel testamento del 2001.

██████████ appellavano la sentenza di primo grado, denunciando la violazione degli artt. 588 e 682 c.c., e chiedendo la dichiarazione di validità del testamento del 2001, l'accertamento dell'efficacia dei legati e la condanna dell'appellato a corrispondere € 51.645,69 ad ██████████ la somma di € 103.291,38, ciascuno.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 1759/2017, analizzate le due schede testamentarie, riteneva che gli appellanti non potessero essere ritenuti eredi, neppure ai sensi dell'art. 588, co. 2, c.c., ma esclusivamente legatari. Pertanto i

legati non risultavano vanificati dal secondo testamento che istitutiva [REDACTED] quale erede universale; al contrario, questi, in tale qualità era onerato dell'adempimento di tutti i legati ai sensi dell'art. 682 c.c.

Aggiungeva, inoltre, la Corte che i legati, in quanto aventi ad oggetto somme di denaro, la cui attribuzione prescindeva da uno specifico deposito o investimento, dovevano qualificarsi quali legati di genere, e che pertanto non trovava applicazione l'art. 654 c.c., ma, diversamente, l'art. 653 c.c.

In definitiva, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte accoglieva l'appello.

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione Giuseppe Cavatorta sulla base di due motivi di ricorso.

Resistono con controricorso [REDACTED].

Lo [REDACTED] non ha svolto difese in questa fase.

Il primo motivo denuncia: "ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 588 I° e II° c.c. con riferimento agli artt. 1362 e 1363 e ss. c.c., sulla interpretazione dei negozi giuridici, per aver la Corte di merito (errando nella ricognizione giuridica della fattispecie) individuato la figura giuridica del "legato" nelle disposizioni del testamento olografo del 14.03.2001 redatto dalla Sig. Cianchi aventi ad oggetto "i risparmi depositati presso filiale di Volterra del M.P.S.", e nelle quantità ivi specificate, a favore dei Sigg. Lo [REDACTED] gli; disposizioni qualificabili viceversa come "universalità o quota di beni del testatore", in applicazione dei criteri ermeneutici stabiliti dal legislatore per la interpretazione del contratto".

Afferma parte ricorrente che, al fine di stabilire se una disposizione testamentaria sia a titolo universale o particolare, occorrerebbe indagare tanto il contenuto dell'atto, quanto

l'effettiva volontà del testatore, sulla scorta dei principi generali dell'interpretazione del contratto.

Dal punto di vista dell'intenzione, quando risulti chiara la volontà del testatore di attribuire i singoli beni considerandoli nel loro rapporto con il tutto, si avrebbe istituzione di erede *ex re certa*, con conseguente applicabilità della relativa disciplina. Dal momento che nel primo testamento non vi sarebbe traccia da cui si possa evincere che la testatrice avesse inteso disporre a diverso titolo per i soggetti chiamati a beneficiare del suo patrimonio, sarebbe quindi chiara la volontà della testatrice di disporre *tout court* nel loro complesso delle proprie sostanze con la conseguenza che la menzione dei vari soggetti, a ciascuno dei quali lasciava determinati beni – tra cui i risparmi, che configurerebbero indubbiamente una intera classe di beni – avrebbe dato vita ad un trattamento identico per ognuno, dal quale evincere la volontà di istituire tutti i soggetti ivi indicati, quali eredi a titolo universale.

La Corte, in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza, avrebbe errato nel decidere, ponendo a fondamento del suo ragionamento unicamente la lettera delle disposizioni rilevando che esse richiamano beni determinati, unica frase in cui in modo apodittico la sentenza risolve il profilo decisivo.

Il primo motivo di ricorso dev'essere rigettato.

Ai fini del rigetto bisogna innanzitutto ricordare che è consolidato orientamento di questa Corte quello secondo cui, nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando

congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento (Cass. n. 24163/2013; 23278/2013). In particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni (Cass. n. 23393/2017).

Alla luce di quanto premesso, nel caso di specie, non può ritenersi che con il primo testamento la Cianchi avesse istituito tanto l'odierno ricorrente quanto i controricorrenti quali eredi *ex re certa*, dal momento che risulta chiara e puntuale l'individuazione dei beni e la relativa attribuzione a ciascuno di essi. Non è però censurabile la conclusione della Corte d'Appello secondo cui non è dato ravvisare la volontà di far succedere i vari chiamati nell'universalità di beni, ovvero in una quota del patrimonio della *de cuius*, ma unicamente quella di lasciare singoli beni separatamente a determinati soggetti.

La Corte d'Appello, sebbene con succinta motivazione, ha valorizzato il fatto che i beni "lasciati" al Pazzagli ed al Nardi erano "completamente prescindenti" dall'entità dei beni della *de cuius*, dal momento che i beni indicati nel testamento del 2001 venivano "ricordati solo nel punto 1 e nel punto 2, prima seconda parte", ed ha concluso, con ragionamento che non può essere tacciato di illogicità o di implausibilità, nel senso che dunque i beni menzionati siano stati lasciati prescindendo dal complesso del patrimonio, essendosi la testatrice limitata ad individuare semplicemente degli specifici beni da attribuire a titolo di legato (in tal senso v. Cass. 9467/2001; 6516/1986).

Con il secondo motivo lamenta "in subordine, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt.



653, 654 e 655 c.c., eventualmente, anche con riferimento agli artt. 1362 e ss. c.c. sulla interpretazione dei negozi giuridici, per aver la Corte di merito (errando nell'individuazione della norma applicabile) ritenuto come "cose determinate solo nel genere" (id est: "legati di genere") le disposizioni della *de cuius* (già, erroneamente, qualificati come "legati") e, conseguentemente, come valide ed efficaci le medesime anche se le relative res non erano più sussistenti al tempo dell'apertura della successione".

Contesta parte ricorrente che i giudici dell'appello, dopo aver qualificato come legati le disposizioni a favore degli appellanti, sarebbero incorsi nell'ulteriore errore di ricondurre la fattispecie alla previsione di cui all'art. 653 anziché all'art. 654, senza tuttavia motivare tale soluzione.

L'art. 653 non potrebbe applicarsi quando il legato abbia a oggetto tutte le cose di un determinato genere appartenenti al testatore e depositate in un particolare luogo (nel caso il conto corrente presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Volterra), dal quale trarre le varie quote attribuite ai vari eredi, poiché in questo caso si verserebbe nell'ipotesi di legato di cose certa e determinata. A ulteriore sostegno di tale affermazione, vi sarebbe anche l'art. 655 c.c. norma decisiva per chiarire all'interprete che l'indicazione del luogo in cui devono prendersi le cose legate, funge da mezzo di individuazione dell'oggetto della disposizione testamentaria.

Il fatto che nel testamento fossero esattamente individuati il conto e la filiale, dovrebbe necessariamente comportare l'applicazione dell'art. 655, poiché la puntuale indicazione del luogo ove si trovano le cose oggetto di legato vale inequivocabilmente a identificare i beni oggetto della



disposizione testamentaria, privandoli del carattere della genericità a cui fa riferimento l'art. 653 c.c.

Anche questo motivo dev'essere rigettato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte, non ha natura di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del *de cuius* di attribuire non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento (Cass. n. 14358/2013).

Tuttavia tale precedente non appare attagliarsi al caso in esame.

Nel testamento del 2001 (il cui contenuto è riportato in atti), con una prima disposizione (n. 2), vengono individuate le somme di trecento milioni di lire e duecento milioni di lire, quali "risparmi depositati presso la filiale di Volterra della banca Monte dei Paschi di Siena", da lasciarsi a Giuseppe e [REDACTED]; separatamente, invece, ai punti 4, 5 e 6, vengono individuate altre somme, da lasciarsi [REDACTED] [REDACTED] senza che però sia indicato un conto specifico, dal quale prelevare tale somme.

Alla luce di quanto affermato, dunque, sono configurabili quali legati di specie quelli istituiti a favore di Giuseppe e Giuliana Cavatorta, stante l'espressa indicazione della filiale di Volterra del Monte Paschi di Siena quale luogo dal quale trarre la provvista. Al contrario, per i legati di somme a favore di [REDACTED], sebbene menzionati all'interno dello stesso testamento, ma separatamente dagli altri e senza fare riferimento ad un

preciso conto corrente, non appare censurabile l'interpretazione della sentenza gravata che ha ritenuto che non fossero suscettibili di essere anch'essi ritenuti legati di specie, ma unicamente legati di genere.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese per l'intimata che non ha svolto attività difensiva.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi € 7.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2020

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Ric. 2018 n. 07602 sez. VII ud. 13-02-2020 -9-

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 23 LUG. 2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA